



COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE
(Provincia di Lodi)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE

ai sensi dell'articolo 18 ter, comma 1 della l.r. 6/2010

**Approvato con delibera
del C.C. n. 38
del 13.09.2019**

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE

ARTICOLO 1 - OGGETTO E PROCEDURA DI APPROVAZIONE

1. Il presente regolamento comunale, redatto sulla base di quanto indicato dalla legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e dalla d.g.r. 2 agosto 2016 n. X/5519, disciplina le modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento delle sagre che si svolgono sul territorio comunale e, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale, delle fiere.
2. Esso viene approvato dal Consiglio Comunale e resta in vigore fino alla sua modifica o sostituzione.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Si definiscono:
 - **sagra** (art. 16 comma 2 lettera g) l.r. 6/2010): ogni manifestazione temporanea comunque denominata, che si svolge su suolo pubblico o su area privata aperta al pubblico, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
 - **fiera** (art. 16 comma 2 lettera f) l.r. 6/2010): la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di articolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
 - **calendario regionale delle fiere e delle sagre** (art. 16 comma 2 lettera h) l.r. 6/2010): elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.

ARTICOLO 3 - PRESCRIZIONI E MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE

1. Lo svolgimento di una sagra è ammesso in tutte le aree pubbliche ove si sia ottenuta la concessione di occupazione di suolo pubblico e su area privata a condizione del preventivo assenso del Comune.
2. Qualora il luogo di svolgimento della sagra sia in prossimità di luoghi di culto o cimiteri ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico e di sicurezza, il Comune può negare l'assenso ovvero subordinare lo svolgimento al rispetto di particolari prescrizioni in materia di orari, distanze o altre condizioni tese al rispetto dei luoghi.
3. Dotazioni delle aree di svolgimento dell'attività:
Le aree di svolgimento di una sagra, sia pubbliche che private aperte al pubblico, devono disporre delle seguenti dotazioni, in proprio o nelle immediate adiacenze:
 - servizi igienici in numero adeguato ai visitatori previsti, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, anche mediante eventuale accordo con strutture pubbliche o private contigue;
 - aree destinate a parcheggi anche provvisori nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

4. Durata massima di svolgimento di una sagra e intervallo tra ciascuna:
La durata massima di svolgimento di una sagra è fissata in 3 (tre) giorni, non frazionabili. Eventuali deroghe alla durata sono applicate ad insindacabile giudizio della giunta comunale, qualora ritenga congrua una maggiore durata in relazione al programma proposto.
Tra una manifestazione e la successiva dovrà intercorrere un intervallo di almeno 1 (una) settimana.
5. Orario massimo di svolgimento dell'attività:
Durante lo svolgimento di una sagra, andranno rispettate
 - cessare alle ore 24 (ventiquattro) il funzionamento degli amplificatori, altoparlanti e microfoni;
 - attenuare il volume di altoparlanti o dell'orchestra dopo le ore 23 (ventitre);
 - gli eventuali amplificatori collegati agli strumenti dovranno essere tenuti ad una tonalità tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e curare che vengano evitati disturbi al riposo e ai vicini.L'amministrazione comunale, per eventi particolari o qualora ravvisi problemi di ordine, sicurezza e quiete pubblica, si riserva di modificare gli orari di cui sopra.
6. Cauzione:
Il Comune si riserva la facoltà di richiedere agli organizzatori il deposito di apposita cauzione da versare entro il giorno antecedente l'inizio della sagra, qualora – per modalità di svolgimento, luogo prescelto o altre particolari circostanze - risulti opportuno porre una specifica garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, della pulizia dell'area e della raccolta differenziata dei rifiuti. Il Comune provvede allo svincolo della cauzione entro una settimana dal termine della sagra, previa verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni.

ARTICOLO 4 - CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

1. Per poter essere inseriti nel calendario regionale delle fiere e delle sagre, gli organizzatori devono presentare al Comune di svolgimento della stessa apposita istanza **entro il 31 ottobre di ogni anno**.
2. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal comune:
 - a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
 - b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono);
 - c) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
 - d) denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
 - e) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
 - f) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - g) programma di massima della manifestazione;
 - h) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.
3. Tale istanza è finalizzata all'inserimento della manifestazione nel calendario regionale e non è sostitutiva della procedura SCIA/autorizzatoria con le modalità stabilite nel paragrafo successivo.

4. Nel caso di sovrapposizione di 2 o più sagre nello stesso luogo e data, il Comune accoglie l'istanza coi seguenti criteri, nell'ordine:
 - 1° sagra con finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale con vendita/somministrazione di prodotti dell'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali o comunque DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
 - 2° forte connotazione tradizionale dell'evento (religiosa, festa patronale, commemorazione);
 - 3° anni di svolgimento della sagra;
 - 4° grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
 - 5° ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
5. Per istanze in contrasto con gli atti di programmazione il Comune, prima della compilazione definitiva dell'elenco, ne comunica il rigetto motivato o propone una diversa data/modalità di svolgimento al fine di renderla compatibile con gli atti stessi.
6. Il comune redige l'elenco delle fiere e delle sagre **entro il 30 novembre di ogni anno** e lo approva con Delibera di Giunta.
7. Il comune carica l'elenco annuale di cui al comma precedente sull'apposita piattaforma informatica di Regione Lombardia **entro il 15 dicembre di ogni anno**.

ARTICOLO 5 - MODIFICHE DEL CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

1. L'elenco delle fiere e della sagre, inserito nel calendario regionale, può essere integrato o modificato solo dal Comune.
2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o presentare, in casi del tutto eccezionali, la domanda fuori termine per una nuova manifestazione, devono inoltrare al Comune una nuova domanda almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione.
3. L'autorizzazione allo svolgimento di nuova manifestazione è concessa per casi del tutto eccezionali dalla Giunta Comunale.
4. Il termine di 30 giorni può essere ridotto, con provvedimento motivato, in caso di modifica di una manifestazione già calendarizzata, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari.

ARTICOLO 6 - PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE

1. L'inserimento della sagra nel calendario regionale non annulla nè sostituisce le singole procedure amministrative necessarie per lo svolgimento delle diverse attività previste nell'ambito della stessa.
2. Tali procedure dovranno essere espletate nei termini di legge e gli eventuali atti di assenso dovranno essere rilasciati prima dell'inizio dell'evento.
3. Concessione di suolo pubblico:
per lo svolgimento della sagra su suolo pubblico è necessario l'ottenimento della relativa concessione o, in caso di patrocinio da parte del comune, di esenzione.
4. Attività di somministrazione di alimenti e bevande: Per la somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito della sagra, il responsabile dovrà presentare apposita SCIA di somministrazione temporanea di alimenti e bevande; per le zone del territorio comunale soggette a tutela sarà invece necessario presentare apposita domanda di autorizzazione di somministrazione temporanea.
L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme fiscali, amministrative ed igienicosanitarie.
Per gli aspetti igienico-sanitari, il Suap trasmette immediatamente all'ATS la Scia di somministrazione presentata.

5. Attività soggette alla normativa di polizia amministrativa e pubblica sicurezza:
Per lo svolgimento di manifestazioni disciplinate dagli articoli 68 e 69 del Tulp, andrà presentata apposita SCIA (per trattenimenti di un giorno che si concludono entro le ore 24,00 e determinano un afflusso di persone inferiore a 200) o domanda di autorizzazione. Per lo svolgimento di altre iniziative quali l'installazione di attrazione di spettacolo viaggiante, lo svolgimento di competizioni sportive, ecc., andrà presentata apposita istanza ai fini dell'ottenimento della relativa autorizzazione.
6. Altre attività:
Lo svolgimento di altre attività non soggette a specifica autorizzazione o SCIA devono comunque essere comunicate al Comune.
7. In caso di rilascio di autorizzazioni la relativa domanda dovrà pervenire agli uffici comunali competenti almeno 10 giorni prima dell'inizio della sagra.

ARTICOLO 7 - COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI IN SEDE FISSA E DEGLI AMBULANTI

1. Durante lo svolgimento di una sagra, è concesso agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale.

ARTICOLO 8 - CASI DI ESCLUSIONE

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento – fatta eccezione per l'obbligo di presentazione di SCIA - la somministrazione di alimenti e bevande organizzate da società sportive e/o associazioni nel contesto di tornei di cui il torneo o la manifestazione sportiva è l'elemento prevalente, le somministrazioni e degustazioni effettuate in occasione di inaugurazioni di negozi, show room, presentazioni di libri ecc. qualora tale somministrazione sia svolta nell'arco temporale di due ore dalla conclusione dell'evento o nel caso dei cd. "pranzi o cene sociali".

ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla l.r. 6/2010, dalla d.g.r.2/8/2016 n. X/5519 e dalle discipline settoriali delle specifiche attività svolte all'interno della sagra e/o della fiera.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 18 ter della l.r.2 febbraio 2010 n. 6.
3. Le attività di vigilanza e controllo sono in capo alla Polizia Locale, che applica le relative sanzioni, i cui proventi sono incassati dal Comune.
In caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento comunale si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

ARTICOLO 10 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'intervenuta esecutività della relativa delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito Internet dell'ente.

